ISTITUZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI

Art. 15-octies

Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali

Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Versione in vigore dal 5 maggio 2001, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Estremi	Legge 30 luglio 1990, n. 217
Capo	II — Patrocinio a spese dello stato nei giudizi civili ed amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-patrocinio-a-spese-dello-stato-per-i-non-abbienti/art-15-octies-obbligo-di-comunicazione-di-variazioni-reddituali/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it